

gi, oppure 8% in caso contrario;

b)- deposito, per spese legali e tecni-  
che, da determinarsi dal Presidente e dal  
Direttore generale ai sensi della delibera consi-  
gliare 28 giugno 1949;

c)- diritto di commissione continuati-  
vo dello 0.25% annuo per tutta la durata del-  
l'ammortamento;

d)- durata dei mutui: compatibile  
con le esigenze dell'abbinamento assicura-  
tivo e la durata del contributo statale, oppu-  
re soltanto con la durata di detto contributo,  
qualora i mutui non vengano abbinati  
alla stipulazione di polizze di assicura-  
zione;

e)- garanzia: 1° - ipoteca di primo  
grado sulle aree e sui fabbricati da costruire  
con il provento dei mutui; 2° - esione "pro-sol-  
vendo" del contributo statale annuo nel paga-  
mento degli interessi;

f)- stipulazione da parte delle Coo-  
perative edilizie indicate nell'elenco che se-  
gue, qualora sia possibile l'abbinamen-  
to assicurativo, di polizze di assicurazione  
sulla vita dei singoli assegnatari degli al-